



**Tribunale Ordinario di Grosseto**

**Sezione Lavoro**

in persona del Giudice, **dott. Giuseppe GROSSO**

all'udienza del **15 gennaio 2025**, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. **697** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2024**, vertente

**TRA**

██████████, C.F. ██████████, nato in ██████████ il ██████████, residente in ██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Tania Amarugi, presso il cui studio sito in Grosseto (GR), alla Via Adda n. 62, elegge domicilio giusta procura in atti telematici.

**RICORRENTE**

**E**

██████████, ██████████ titolare dell'omonima Ditta ██████████ –  
██████████

**CONVENUTA CONTUMACE**

OGGETTO: pagamento spettanze retributive.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

**Ricorrente:** *"Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere:*

*- accertato e dichiarato che il Sig. ██████████ ha intrattenuto un rapporto di lavoro di natura subordinato a tempo indeterminato con la Ditta ██████████ dal 24/04/2015 sino a tutt'oggi e che non sono stati consegnati tutti gli emolumenti dovuti e per l'effetto condannare il resistente a corrispondere la somma di € 5.741,23 oltre interessi e rivalutazioni al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo da Settembre 2023 a Giugno 2024;*

- accertato e dichiarato il grave inadempimento contrattuale del datore di lavoro, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro per responsabilità del resistente ex art. 1453 c.c..
- e, quindi, condannare il resistente al pagamento dei danni connessi e conseguenti non patrimoniali equitativamente determinati dalla condotta del resistente.
- oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi al procuratore antistatario”.

#### FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 7 agosto 2024 [REDACTED] ha esposto: (i) di aver prestato attività lavorativa subordinata, con mansioni di conducente di furgone a tempo indeterminato, corrispondente al G1 livello del contratto di lavoro applicato al trasporto e spedizioni merci-artigianato a decorrere dal 24 aprile 2015 (doc. 1 e 2) per la ditta [REDACTED]; (ii) di aver ricevuto l'ultima busta paga nel mese di agosto 2023, sebbene abbia continuato a lavorare; (iii) di aver successivamente incassato tre bonifici, uno di €1.080,00 in data 14 settembre 2023 (saldo stipendio di Luglio 2023), uno di € 500,00 in data 12 dicembre 2023 (acconto emolumenti arretrati) e l'ultimo di € 1.035,00 il 17 dicembre 2023 (saldo emolumenti); (iv) di essere poi stato sollevato dal lavoro e collocato "in ferie forzate" per due settimane dal 17/11/2023 e per ulteriori due settimane dal 04/12/2023, per essere poi mandato a casa in attesa della lettera di licenziamento dal 18/12/2023, così come dichiarato, firmato e consegnato al lavoratore da parte del datore di lavoro (doc. 5); (v) che il datore di lavoro si è reso inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali poiché non gli ha corrisposto né il dovuto né le buste paga, né lo ha chiamato sul posto di lavoro e nemmeno ha formalizzato il suo licenziamento; (vi) che in data 09/11/2023 ha pertanto richiesto anche l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro (doc.6) per ricevere il pagamento delle retribuzioni arretrate e la consegna delle buste paga; (vii) che tuttavia il convenuto non si è presentato al tentativo di conciliazione fissato per il giorno 25/01/2024 (doc.7); (viii) che conseguentemente in data 27/02/2024 ha anche sporto denuncia querela alla Questura di Grosseto nei confronti del [REDACTED] per le stesse motivazioni oggetto di ricorso; (ix) che resta ancor oggi creditore quantomeno della somma complessiva netta di euro € 5.741,23 oltre interessi e rivalutazioni al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo da Settembre 2023 a Giugno 2024, come da conteggio redatto dallo Studio Spadafina (doc. 4). Tanto premesso, concludeva come sopra riportato.

2. Il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito e all'udienza del 4.12.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
3. All'odierna udienza, la causa - ritenutane la natura documentale - è stata discussa e decisa con sentenza di cui è stata data contestuale lettura.

\*\*\*

4. La domanda è fondata.
5. Il corredo documentale ha consentito, pur nella contumacia della controparte, di accertare l'esistenza del credito invocato. Sul piano documentale, parte ricorrente ha comprovato l'esistenza del credito vantato nei confronti di parte resistente, per la somma complessiva di € 5.741,23 oltre interessi e rivalutazioni al soddisfo, a titolo di differenze retributive non corrisposte per il periodo da Settembre 2023 a Giugno 2024.

D'altronde, la mancata difesa di parte convenuta consente di ritenere sufficientemente comprovate le circostanze allegare in ricorso, dunque la mancata corresponsione degli emolumenti richiesti e spettanti per l'attività svolta, il cui contrario onere probatorio sarebbe gravato sul datore di lavoro.

Ne consegue che va riconosciuto il diritto del ██████ a ottenere le spettanze retributive non rimosse maturate nel corso del rapporto di lavoro effettivamente svolto per il resistente ██████.

Ai fini della quantificazione può essere certamente utilizzato il conteggio allegato al ricorso, che appare correttamente elaborato sulla base della tariffa vigente per le mansioni svolte e per il periodo lavorativo accertati in giudizio.

6. Per quanto invece attiene alla domanda di risarcimento del danno avanzata da parte ricorrente, deve rilevarsi che la Cassazione con l' Ordinanza n. 29486 del 15/11/2024 ha statuito che "Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito."

Orbene non avendo parte ricorrente allegato elementi sufficienti a provare il danno patito in conseguenza della mancata chiamata al lavoro sulla base degli obblighi contrattuali e della formalizzazione dell'interruzione del rapporto di lavoro, tale domanda non può essere accolta.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa e del mancato svolgimento della fase istruttoria.

P . Q . M .

il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso di [REDACTED], disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- accerta e dichiara il diritto della ricorrente al pagamento delle spettanze retributive non riscosse maturate nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze pari a euro lorde 5.741,23 per il periodo dal settembre 2023 a giugno 2024 e a euro lorde 5.414,06 per il periodo luglio/dicembre 2024;
- condanna il convenuto [REDACTED] a corrispondere al ricorrente le predette somme, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati dalle scadenze fino all'effettivo soddisfo;
- dichiarare risolto il rapporto di lavoro per fatto imputabile al datore di lavoro;
- rigetta nel resto;
- condanna [REDACTED], alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 3.900 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa ove dovute, come per legge, con obbligo di versamento in favore dell'Avv. Tania Amarugi dichiaratasi antistataria.

Grosseto, 15 gennaio 2025

Il Giudice

Giuseppe Grosso